



GIUNTA REGIONALE

Allegato alla ~~Autodichiarazione~~

N. _____ del _____

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
E DEL TURISMO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Attività Estrattive

Via Passolanciano n.75 - Pescara Tel. 085.7671 - fax 085.7672339

Protocollo n. 6557/AE
(citare sempre nella risposta)

Pescara, li _____

Al Comando Provinciale CFS
Via Ponte San Giovanni n.1
64100 TERAMOAl Responsabile Tecnico
del Comune di
64100 TERAMOAl Servizio Tut. Val. Pass. e Val. Ambientale
67100 L'AQUILAAlla Servizio Gestione dei Rifiuti
65124 PESCARAAll'Amministrazione Provinciale
V Settore - Urbanistica
64100 TERAMOAll'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale
Ufficio Piani e Programmazione
Via Verzieri snc. - Località Preturo
67010 L'AQUILAe.p.c. Alla ditta COGEPA srl.
Via San Gabriele
64020 CASTELLALTO(TE)

Giunta Regionale d' Abruzzo

OGGETTO: cava di ghiaia in località "Piano Delfico" del Comune di Teramo
Istanza di apertura del 21.10.2010 Ditta: COGEPA SRL.
(Foglio di mappa 50 particelle nn.1089-1201-1215 ed altre)

In applicazione dell'art.14 della Legge n°241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si trasmette il seguente parere espresso, in ordine all'oggetto, dalla Conferenza dei Servizi per le Cave nella seduta del 20 luglio 2012:
"UDITA la relazione istruttoria positiva del tecnico incaricato;

TENUTO CONTO:

- ⇒ del nulla osta ambientale con prescrizioni di cui alla nota n.15818 del 08.09.2009 secondo le quali l'attività estrattiva deve essere esclusa per una fascia di 10,00 metri dai limiti demaniali dei corsi d'acqua;
- ⇒ della Valutazione Ambientale conclusasi favorevolmente, di cui alla nota n.6953/BNVIA del 11.05.2010;
- ⇒ della conferenza dei servizi riunitasi in data 18.02.2011, a seguito di convocazione con nota n.1098/AE del 07.02.2011, al termine della quale la procedura è stata sospesa affinché il richiedente provvedesse in merito alla richiesta di precisazioni inerenti gli artt.5 e 9 del PTP ed alla predisposizione di un piano di rimboschimento compensativo;
- ⇒ della conferenza dei servizi riunitasi in data 10.11.2011, a seguito di convocazione con nota n.9297/AE del 25.10.2011, al termine della quale tenuto conto della nota n.55167 del 07.10.2011, con la quale il Comune di Teramo esprime parere favorevole per l'approvazione del progetto previa verifica dell'iter procedimentale previsto dall'art.20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, è stata sospesa la procedura in attesa di acquisire documentazione in merito;
- ⇒ della nota n.9100 del 17.10.2011 con la quale l'Ufficio Attività Estrattive ha evidenziato la necessità di definire la problematica relativa al vincolo di scarpata al fine di consentire la conclusione del procedimento;
- ⇒ della nota n.329007 del 24.10.2011 con la quale il Settore B13 della Provincia di Teramo ha espresso "parere di COMPATIBILITÀ tra l'attività di cava e la normativa del PTP";
- ⇒ della nota n.58235 del 25.10.2011 con la quale il Comune di Teramo, "essendo l'area interessata dal vincolo di scarpata ai sensi del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico" al fine di "predisporre quanto di competenza" ha comunicato alla ditta la possibilità di prendere contatti con personale del proprio Settore IV;

- ⇒ della nota n.10416/AE del 29.11.2011 dell'Ufficio Attività Estrattiva con la quale, coerentemente con quanto deciso nella Conferenza di Servizi del 10.11.2011 ha trasmesso, all'Autorità dei Bacini di rilievo Regionale – L'Aquila e per conoscenza al Comune di Teramo, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza e l'espressione del relativo parere;
- ⇒ della nota n.5116 del 02.07.2012 con la quale l'Ufficio Attività Estrattive ha convocato il Comune di Teramo alla conferenza dei servizi indetta per il giorno 10.07.2012;
- ⇒ della nota n.5373 del 10.07.2012 con la quale l'Ufficio Attività Estrattive ha convocato, l'Autorità dei Bacini di Interesse Regionale – L'Aquila ed il Comune di Teramo, a partecipare alla conferenza dei servizi indetta per il giorno 20.07.2012;

TENUTO CONTO altresì:

- ⇒ della mancata partecipazione alle suddette conferenze dei servizi del Comune di Teramo e dell'Autorità dei Bacini di Interesse Regionale – L'Aquila;
- ⇒ di quanto stabilito dagli artt.14 e seguenti della L.241/90 in ordine alle procedure ed ai tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- ⇒ di quanto stabilito dall'art.20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI – Abruzzo ed in particolare del comma 3) che di seguito si riporta: *"L'eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo"*;
- ⇒ delle risultanze della procedura di VIA (giudizio n.1475 del 27.04.2010) al termine del quale non sono state sollevate obiezioni in merito alla realizzazione del progetto in relazione al sopra richiamato pericolo di scarpata;
- ⇒ della documentazione relativa al rimboschimento compensativo datato aprile 2011 ed acquisita al protocollo della Giunta Regionale in data 09.05.2011 con il n.4519/AE;

ATTESO che, a termini dell'art.14/ter comma 7) della Legge n.241/1990, *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*;

la Conferenza dei Servizi, nella necessità di dover concludere la procedura a norma della L.241/90 e s.m.i. e non avendo riscontrato elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, esprime parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione richiesta con le seguenti prescrizioni:

1. Prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione la ditta dovrà provvedere a:
 - presentare una planimetria catastale in cui dovrà essere ridefinita l'area da destinare a rimboschimento compensativo, escludendo la porzione indicata in prossimità del Torrente Vezzola che dovrà essere riposizionata in aderenza con quella prevista a confine con la scarpata della Strada Provinciale per Ioanella o in alternativa lungo i fossi;
 - presentare una planimetria dettagliata su base catastale contenente le monografie dei termini inamovibili disposti ai vertici dell'area di cava;
 - stipulare la Convenzione prevista dall'art.13/bis della L.R. n.54/1983 trasmettendone copia;
 - in ottemperanza a quanto disposto con nota n.15818 del 08.09.2009 dalla Direzione Parchi Ambiente Energia, l'attività estrattiva deve essere esclusa per una fascia di 10,00 metri dai limiti demaniali dei corsi d'acqua. A tale riguardo i profili dovranno essere adeguatamente raccordati con pendenze che non dovranno superare il 30% e rappresentati con un adeguato numero di sezioni di dettaglio;
 - predisporre un cronoprogramma dei lavori che rappresenti in maniera esaustiva le fasi di coltivazione ed il contestuale ripristino ambientale;
2. il perimetro dell'area sottoposta ad attività estrattiva dovrà essere mantenuto ad almeno 20 metri dalla base della scarpata stradale. I relativi limiti dovranno essere individuati su apposita planimetria catastale e materializzati in loco;
3. L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
4. Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scoperta del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale;
5. Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area sottoposta ad attività estrattiva;
6. I volumi complessivamente utilizzati e le varie fasi di intervento devono essere adeguatamente documentati al momento dell'accertamento finale;
7. La cauzione sarà stabilita in relazione al cronoprogramma che la ditta produrrà e potrà essere svincolata a seguito di accertamento finale dell'Ufficio Attività Estrattive;
8. La durata dell'attività estrattiva è stabilita in anni 10 (dieci) per una volumetria di materiale che sarà determinata sulla base degli adeguamenti sopra richiesti".

DDF.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ezio Faieta)

♦ **SPORTELLO:**

Il Servizio è a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13.
Per specifiche necessità inerenti pratiche in istruttoria, è indispensabile preavvertire.